

REGIONE UMBRIA

A.T.I. N°1 - A.T.I. N°2



UMBRA ACQUE S.P.A.

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI IN LOCALITA' MOLINO DEL COMUNE DI FRATTA TODINA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**STAZIONE APPALTANTE:
UMBRA ACQUE S.P.A.**

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Luigino Capponi Via Piero Ubaldino

Angeletti n. 4/A 06024 Gubbio (PG)

C.F. CPP LGN 64R02 E256T

P.IVA 01911830543



**ALLEGATI ALLO STUDIO
PRELIMINARE AMBIENTALE**

codice archivio										foglio	
1	0	1	0	7	R	P	D	2	0	1	1
										DI	1

scala :

elaborato :

Q

3					
2					
1					
0	Gennaio 2015	Emissione	Katia Ragnacci	Augusto Albini	Ing. L. Capponi
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Pratica W.F.n.100/2012

Pr. N. 0110801 DEL 13.03.2013



Alla Regione Umbria
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

All'A.T.I. n.2
info@pec.ati2umbria.it

Spett.le Umbra Acque S.p.A.
umbraacque@pec.umbraacque.com

Al Comune di Fratta Todina
comune.frattatodina@postacert.umbria.it

Alla Comunità Montana Orvietano Narnese
Amerino Tuderte
cm.orvnarametud@postacert.umbria.it

e, p.c. Alla Regione Umbria
Servizio Giuridico Econ. Finanz. e Amm.vo
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: R.D.n.523/1904. Autorizzazione ai fini idraulici con occupazione di area demaniale in sanatoria per l'adeguamento dell'impianto di trattamento di reflui civili sul Torrente Faena, in Località Molino del Comune di Fratta Todina.

Richiedente: UMBRA ACQUE SPA – ATI n.2

VISTA l'istanza presentata dall'Ing. Sandro Galluzzi, in qualità di Dirigente dell'Unità Org. Investimenti e Ingegneria della Società Umbra Acque S.p.A., con sede in Perugia (PG) Via G.Benucci n.162 - Ponte San Giovanni, pervenuta alla Provincia di Perugia in data 20.07.2012 - prot. E-0315916, tendente ad ottenere, ai sensi del R.D. n.523 del 25.07.1904, il rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici in sanatoria per l'adeguamento dell'impianto di trattamento di reflui civili sul Torrente Faena, in Località Molino del Comune di Fratta Todina (PG);

VISTA la comunicazione inviata con nota prot.0340002 del 06.08.2012;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e successivi D.P.C.M. di attuazione, con il quale il complesso delle funzioni delle attività inerenti il demanio idrico, sono state trasferite alla Regione ed agli Enti Locali;

Via M. Angelucci - Madonna Alta 06128 Perugia (PG) - Tel. 075/3682575 - Fax 075/3682566
www.provincia.perugia.it

VISTO il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, recante *"Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112 alla Regione e agli Enti Locali"*;

VISTA la L.R. 2 marzo 1999 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997 n. 59 e D.lgv 31.3.1998 n.112"*;

CONSIDERATO che l'art. 86 del D.Lgs.112/98 stabilisce, che alla gestione dei beni del demanio provvedono le Regioni e gli Enti Locali competenti per territorio e altresì, che i proventi dei canoni versati per l'utilizzazione del demanio idrico, sono introitati dalle Regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.07.2003 n. 925 avente per oggetto: *"Procedure tecnico amministrative per il rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.826 del 29.05.2007, avente ad oggetto *"D.G.R. n.925/2003, L.R. n.33/2004 – Demanio Idrico. Concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale. Procedure operative e informatizzazione"*;

VISTO l'art.14 della L.R. Umbria n.5 del 24.02.2006 prevede che *"Le concessioni di occupazioni di pertinenze idrauliche finalizzate all'erogazione dei servizi idrici integrati, di cui sono titolari i Comuni e le Aziende pubbliche comunali, facenti parte di ciascun ATO, sono trasferite, con il consenso degli stessi, all'Autorità Territoriale di Ambito"*;

VISTA la nota prot.2507 del 13.12.2006 dell'Autorità di Ambito Umbria 1 pervenuta in data 22.12.2006 prot.n.E-0397008 con la quale comunica le funzioni del gestore del servizio idrico Umbra Acque SpA;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.5 del 15.01.2009 - Art.1 *"E'istituito, ai sensi dell'art.20, comma 1 della L.R.n.23/2007, l'Ambito Territoriale Integrato n.2 (A.T.I.n.2) costituito dai seguenti Comuni....."*;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 22.10.2008;

VISTO l'art.6 della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.18 *"Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative"*;

VISTA la nota della Regione Umbria del 13.02.2012 prot.0023642, pervenuta alla Provincia di Perugia in data 15.02.2012 prot.n.0080757, con cui si chiarisce che l'intero procedimento amministrativo è in carico all'amministrazione Regionale;

VISTA la D.G.R. n.240 del 05.03.2012: *"L.R.23 dicembre 2011 n.18 art.6. Attribuzione delle funzioni regionali in materia di concessioni idrauliche al Servizio Risorse Idriche e rischio Idraulico"*;

VISTO il rapporto istruttorio, depositato agli atti, a firma del Tecnico Istruttore Geom. Francesco Mencarelli, e del Responsabile dell'Ufficio Opere Idrauliche Sud e Lago Trasimeno Geom. Gabriele Scarchini, che di seguito si riporta testualmente:

"RAPPORTO ISTRUTTORIO:

relativo all'istanza di autorizzazione e concessione ai fini idraulici in sanatoria N° 100/2012 per l'adeguamento dell'impianto di trattamento di reflui civili in Località Molino del Comune di Fratta Todina nel corso d'acqua demaniale denominato torrente Faena, da parte dell'Ing. Sandro Galluzzi nato a Città di Castello il 16/09/1951 in qualità di Dirigente Responsabile della U.O. Investimenti ed Ingegneria della Umbra Acque S.p.A., con sede in Ponte San Giovanni, (PG), Via G. Benucci, (C.F./P.I.: 02634920546).

Accertamenti preliminari.

Premesso che la domanda è stata acquisita al protocollo della Provincia di Perugia N° E – 0315916 del 20/07/2012.

Che gli allegati a firma del Dott. Ing. Luciano Capponi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia nella Sezione A al N° 1092 consistono in:

- *Elaborato A: Relazione tecnica illustrativa e di processo;*
- *Elaborato B: Relazione Geologica;*

- Elaborato N° 1: Inquadramento territoriale, Scale 1:25000 e 1:2000;
- Elaborato N° 2: Planimetria Scala 1:200; della Commissione Tecnico Amministrativa Regionale;
- Elaborato N° 3: Planimetria di progetto;
- Elaborato N° 4: Schema a Blocchi e profilo idraulico;
- Elaborato N° 5: Vasca esistente, Carpenteria, Scala 1:25;
- Elaborato N° 6: Pozzetto di sollevamento carpenteria in Scala 1:50;
- Elaborato N° 7: Filtro percolatore carpenteria;
- Elaborato N° 8: Pozzetto di sollevamento di ricircolo e alla sedimentazione secondaria Scala 1:50;
- Elaborato N° 9: Sedimentatore secondario carpenteria, Scala 1:50.

considerato :

- che con nota Prot. N° E – 039980 del 19/01/2012 l'Umbra Acque S.p.A. ha richiesto, a questo Servizio, il parere ai fini idraulici sulla fattibilità delle opere di cui trattasi ;
- che il Servizio Difesa e Gestione Idraulica con nota Prot. N° U – 0086657 del 20/02/2012 ha rilasciato il parere di fattibilità sulle opere in questione;
- che con la stessa nota è stato comunicato anche al Comune di Fratta Todina che, a seguito di verifica effettuata negli archivi Provinciali così come trasmessi dall'Agenzia del Demanio e della Regione dell'Umbria, la vasca di sedimentazione primaria con le relative opere accessorie, insistente su terreno di proprietà del Demanio Idrico non risultava essere stata autorizzata ai fini idraulici;
- che il Comune di Fratta Todina con nota n Prot. N° E – 0506656 del 23/11/2012 ha comunicato che la vasca di sedimentazione primaria esistente era stata realizzata, nell'attuale posizione, dal Comune stesso nell'anno 1975 in difformità al progetto di "Costruzione di tratti di fognature nel Capoluogo", approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 62 del 27/09/1974, finanziato con contributo della Regione dell'Umbria concesso con D.G.R. N° 239 del 17/03/1975 previo parere N° 102 del 11/12/1974 della Commissione Tecnico Amministrativa Regionale;
- che con la stessa nota il Comune di Fratta Todina, avendo verificato anche nei propri archivi l'assenza della autorizzazione ai fini idraulici prevista dal R.D. N° 523 del 1904, comunicava l'intenzione di mantenere tale vasca e di ottenere la necessaria concessione per l'occupazione del Demanio Idrico dello Stato;
- che il Comune di Fratta Todina con nota in data 28/06/2012 avente Prot. Comunale N° 4078/6/9 del 29/09/2012 ha trasmesso, in merito a quanto sopracitato, la seguente documentazione:
 - 1) Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale N° 62 del 27/09/1974 relativo all'approvazione del progetto tecnico esecutivo dei lavori di costruzione fognatura nel Capoluogo;
 - 2) decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/03/1975: Concessione del contributo regionale per i lavori oggetto della presente autorizzazione;
 - 3) Verbale della seduta della Commissione Tecnico Amministrativa Parere N° 102/74 di approvazione dei lavori oggetto della presente concessione;
 - 4) Elaborato approvato dal Comune di Fratta Todina alla firma del Geom. Menacacci Ugo Iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia N° 273 comprendente: Planimetria di progetto riguardante la vasca per la depurazione primaria posizionata a monte rispetto al confine demaniale, piante e sezioni della stessa e schema di convogliamento fognario.

Localizzazione dell'intervento.

Le opere oggetto di concessione in sanatoria e quelle da realizzare sono individuate catastalmente fronte alle Partt. N° 387 e 563 del foglio N° 15 del Comune di Fratta Todina in loc. Molino.

Compatibilità dell'intervento rispetto al contesto idraulico.

Questo Servizio con nota Prot. U – 0086657 del 20/02/2012 ha rilasciato il parere di fattibilità dell'intervento di cui trattasi avendo verificato che lo stesso non interferisce con le fasce esondabili, così come definite nel primo aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e che non altera il buon regime delle acque, con le seguenti prescrizioni in riferimento al progetto definitivo:

- la tubazione di scarico dovrà essere posta in opera senza aggetti sulle sponde provvedendo alla successiva protezione della sponda medesima mediante posa in opera di scogliera in massi; quest'ultima dovrà essere opportunamente dimensionata e ammorzata all'alveo ed alle sponde al fine di evitare fenomeni di aggiramento da parte delle piene;
- L'angolo tra la condotta di immissione e l'asse del corso d'acqua dovrà essere uguale o inferiore a 30°;
- Per evitare fenomeni di rigurgito dovrà essere installata una valvola di non ritorno;

Le opere oggetto di concessione ai fini idraulici in sanatoria riguardano:

la vasca per la sedimentazione primaria, le tubazioni di adduzione alla stessa e lo scarico delle acque depurate nel torrente Faena.

Mentre sono oggetto di autorizzazione ai fini idraulici tutte le opere insistenti sul Demanio Idrico dello Stato da realizzare finalizzate al miglioramento dell'impianto di depurazione esistente consistenti in:

pozzetto di sollevamento per filtri percolatori, pozzetto sfioratore opzionale, N° 2 percolatori aerobici, sedimentazione secondaria parzialmente interrata, pozzetti di prelievo campioni, tubazioni in entrata ed in uscita dalle opere citate, ed infine la recinzione delimitante tutto l'impianto di trattamento dei reflui civili per la parte ricadente nel Demanio Idrico dello Stato.

Accertato che gli atti sopra elencati risultano idonei, nel complesso ad illustrare le opere realizzate e da realizzare si ritiene l'intervento in oggetto compatibile con le caratteristiche idrauliche dello stesso corso d'acqua.

Parere ai fini idraulici.

Si esprime il seguente parere che si trasmette al Dirigente del Servizio per l'adozione delle conseguenti determinazioni: nulla osta per quanto di competenza di questo Ufficio e nei soli riguardi idraulici, ai sensi degli articoli 57, 97, 98 e 99 del T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, al Comune di Fratta Todina con sede in Via Roma n 38 Fratta Todina (PG) per il rilascio:

A) autorizzazione in sanatoria ai fini idraulici per le opere sanabili lungo il Torrente Faena e precisamente:

- 1)** vasca di sedimentazione primaria;
- 2)** tubazioni di adduzione alla vasca;
- 3)** scarico delle acque depurate nel torrente Faena;

all' Umbra Acque S.p.A., con sede in Ponte San Giovanni, (PG), Via G. Benucci, (C.F./P.I.: 02634920546) per il mantenimento delle opere di cui alla lettera A) e per il rilascio :

B) autorizzazione ai fini idraulici per le opere da realizzare consistenti in :

- 1)** pozzetto di sollevamento per filtri percolatori;
- 2)** pozzetto sfioratore opzionale;

- 3) n°2 percolatori aerobici;
- 4) sedimentazione secondaria parzialmente interrata;
- 5) pozzetti di prelievo campioni;
- 6) le tubazioni in entrata ed in uscita dalle opere citate;
- 7) recinzione delimitante tutto l'impianto di trattamento dei reflui civili;

alle seguenti specifiche condizioni e prescrizioni:

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite in sede di parere sullo studio di fattibilità sopra riportate;
2. Considerato che l'area in cui insistono le opere di cui trattasi potrebbe essere esposta a potenziali esondazioni, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto la Ditta richiedente accetta di convivere con un rischio idraulico elevato attivando strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Resta in ogni caso del tutto escluso, qualsiasi profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione Provinciale, in relazione a tale eventuale danno procurato da un possibile evento idraulico avverso;
3. Dovrà essere verificata la stabilità della scogliera esistente ed i relativi ammassamenti alla sponda interessata a monte ed a valle dell'opera;
4. La presente autorizzazione ai fini idraulici è subordinata all'approvazione da parte del Comune di Fratta Todina dell'attuale posizionamento della vasca di trattamento primario delle acque anche a distanza diversa da quella prevista dal R.D. 523/1904 all'Art. N° 96, Lettera F;
5. Le opere realizzate e da realizzare dovranno essere conformi a quanto rappresentato negli atti tecnici prodotti, nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto autorizzativo originario e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che la ditta autorizzata possa avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
6. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori e degli eventuali interventi di manutenzione ha validità per 36 mesi dalla data dell'atto autorizzativo, salvo motivata richiesta di proroga; pertanto i lavori autorizzati dovranno essere completati, a pena di decadenza della stessa, entro il termine assegnato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità;
7. Il richiedente dovrà comunicare alla Provincia di Perugia -Servizio Difesa e Gestione Idraulica – Via Angelucci n. 8 -06128 PERUGIA, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, nonché il rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite con l'autorizzazione ed il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione l'attuatore dovrà comunicare alla Provincia stessa, sempre a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni, una dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la data di completamento delle opere e che le stesse sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. Il richiedente rimane obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, a trasmettere il relativo piano di manutenzione e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo che, nell'interesse della stabilità dell'opera stessa e del buon regime del corso d'acqua, fossero disposti a mezzo di specifico provvedimento;
9. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in modo che l'opera risulti idonea in ogni sua parte;
10. Il richiedente rimane interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse; si obbliga inoltre a tenere sollevata e indenne

l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi rapporto che la stessa dovesse instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa;

- 11. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata esclusivamente ai soli fini idraulici, fatti salvi eventuali diritti di terzi, fatte salve tutte le Leggi Statali e Regionali vigenti; eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni, permessi, concessioni, ecc. sono ad esclusivo carico del richiedente;*
- 12. Dovrà essere garantito il libero accesso ai funzionari della Provincia di Perugia - Servizio Difesa e Gestione Idraulica ed a quelli della Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte per consentire l'espletamento degli eventuali controlli durante l'esecuzione delle opere.*

Determinazione del canone:

Le opere realizzate, oggetto di sanatoria, comportano occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato per una superficie di circa mq 50,00, mentre le opere da realizzare su aree demaniali unitamente a quelle sanate comportano un'occupazione di circa mq 640,00.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18 del 2011 la quantificazione del relativi canoni concessori è di competenza della Regione Umbria.

RITENUTO, necessario, in relazione agli elementi di giudizio acquisiti in sede istruttoria, subordinare il rilascio dell'autorizzazione in oggetto al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al rapporto istruttorio;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera comporta l'occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico, e che l'autorizzazione ai fini idraulici è subordinata alla sottoscrizione dell'atto di concessione, che rappresenta il titolo con il quale il richiedente è autorizzato ad occupare l'area demaniale;

TUTTO ciò premesso;

SI AUTORIZZA

1. ai sensi degli articoli 57, 97, 98 e 99 del T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e quindi, ai soli fini idraulici, A.T.I.n.2 – Umbra Acque SpA. (in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico), alla realizzazione in sanatoria dell'adeguamento dell'impianto di trattamento di reflui civili sul Torrente Faena, in Località Molino del Comune di Fratta Todina (PG), e si approva il progetto, ai soli fini idraulici, presentato alla Provincia di Perugia in data 20.07.2012 - prot. E-0315916, **con le prescrizioni e condizioni riportate nel rapporto istruttorio di cui in narrativa;**
2. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai soli fini idraulici, fatti salvi eventuali diritti di terzi, fatte salve tutte le Leggi Statali e Regionali vigenti; eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni permessi, concessioni, ecc... sono ad esclusivo onere del richiedente.
3. I lavori non potranno essere iniziati prima del formale perfezionamento dell'atto di concessione, che rappresenta il titolo con il quale il richiedente è autorizzato a realizzare le opere ed a occupare le aree demaniali, così come stabilito dalla D.G.R.n.925/2003 al punto 1.B "Rilascio della Concessione".
4. Si trasmette copia del fascicolo (richiesta concessione ai fini idraulici, autorizzazione ai soli fini idraulici ed elaborati di progetto vistati) alla Regione Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, Piazza Partigiani n.1, 06121 Perugia, per l'esame di competenza in ordine alla determinazione e conseguente acquisizione del canone concessorio dovuto a favore della Regione Umbria, per l'occupazione di suolo demaniale e per la sottoscrizione dell'atto di concessione, titolo necessario per l'occupazione del suolo demaniale. La Regione Umbria dovrà comunicare alla Provincia di Perugia l'avvenuta sottoscrizione dell'atto di concessione, al fine di procedere alla verifica degli adempimenti riportati nell'autorizzazione ai fini idraulici.
5. Si trasmette copia del presente atto:

- al Richiedente, a titolo di autorizzazione;
 - al Comune di Fratta Todina, che dovrà attivare le eventuali procedure previste dalla L.R. 21/2004;
 - alla Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte;
 - alla Regione Umbria – Servizio Giuridico Ec. Finanz. e Amministrativo, per conoscenza.
6. Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Roma, secondo le rispettive competenze.
7. Si da atto che, ai sensi dell'art.5 della legge 241/1990 e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con delibera consiliare n.30 del 18 marzo 2008, è stato individuato il Geom. Gabriele Scarchini, quale responsabile dell'istruttoria tecnica.

**Il Dirigente del Servizio
Difesa e Gestione Idraulica
Ing. Gianluca Paggi**





COMUNE DI FRATTA TODINA

PROVINCIA DI PERUGIA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 01/2013 DEL 20/05/2013

(Art. 146, parte III^a Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista l'istanza con la relativa documentazione presentata in data 26/07/2012 al prot. n. 3109 dalla Ditta:

- **UMBRA ACQUE Spa** con sede a Perugia – Ponte San Giovanni, Via Benucci n. 162
Cod. Fisc. 02634920546;

Intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146, parte III^a Titolo I D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni per il seguente intervento:

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI IN LOC. MOLINO

da eseguire in Fratta Todina, loc. Molino sull'area distinta al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio n. 15 particelle n. 387 e 563;

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 09/03/2005 n. 11, art. 37, che prevede la sub delega delle funzioni amministrative ai comuni nel cui territorio ricadano le zone includenti cose ed immobili compresi negli elenchi delle bellezze naturali;

Vista la D.G.R. n. 1650 del 23/11/2009, con la quale sono stati stabiliti i requisiti che Comuni e Province, delegati della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, debbono possedere ai fini del mantenimento di tale delega;

Vista la D.G.R. n. 2002 del 29/12/2009, relativa alla sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2738 del 30/03/2010, del Servizio 7° Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio della Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione dell'Umbria, con la quale il Comune di Fratta Todina veniva incluso nell'elenco degli Enti in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica, delegate con la L.R. n. 11/2005;

Vista la Convenzione stipulata in data 31/12/2012, Repert. N. 427, tra i Comuni Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e San Venanzo per la gestione associata e coordinata dei servizi dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e Settore Servizio LL.PP. e Manutenzioni;

Vista la Delibera della Giunta Comunale di San Venanzo n. 27 del 30/01/2013, con la quale si dispone, in attuazione della Convenzione sopra citata, di attribuire al Responsabile del Servizio

Pagina 1 di 3

Urbanistica-Edilizia del Comune di San Venanzo, geom. Stefano Mortaro, le funzioni di Responsabile per le pratiche ambientali, di cui al D.Lgs. 42/2004, nel territorio di interesse dei Comuni di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio

Visto che l'intervento in oggetto ricade in una località che per il proprio interesse paesaggistico risulta sottoposta alle disposizioni del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 142 comma 1c (fascia di 150 m dal Torrente Faena)

Visto l'articolo 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO:

- Che l'intervento riguarda l' adeguamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili in loc. Molino;
- Che l'intervento come proposto non provoca modificazioni negative sugli aspetti paesaggistici della zona vincolata in quanto prevede l'utilizzo di materiali consoni al luogo e non ne modifica sostanzialmente le caratteristiche;

Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, istituita dal Comune ai sensi dell'art. 4 della L.R. 01/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 01/03/2013 al verb. 1/2013 arg. n. 1, che ha posto la seguente prescrizione/condizione all'esecuzione dell'intervento:

- **MESSA A DIMORA DI ALTRE ALBERATURE AUTOCTONE, ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO, PER UNA MAGGIORE SCHERMATURA DELLO STESSO, DA SCEGLIERE TRA LE SPECIE VEGETALI IN AMBITO VALLIVO TRA QUELLE DELL'ABACO ALLEGATO C) DEL P.T.C.P.**

Vista la relazione tecnica, ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., redatta dall'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio in data 11/04/2013, con prot. n. 1780;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, da parte della Sovrintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. dell'Umbria, in data 07/05/2013 con prot. n. 9735, pervenuto a quest'Ente in data 10/05/2013 con prot. n. 2216, che ha posto la seguente prescrizione/condizione all'esecuzione dell'intervento:

- **Piantumazione di schermatura perimetrale con specie autoctone di pronto effetto;**

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, parte III^a Titolo I D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta:

- **UMBRA ACQUE Spa** con sede a Perugia – Ponte San Giovanni, Via Benucci n. 162
Cod. Fisc. 02634920546;

All'esecuzione del seguente intervento:

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI IN LOC. MOLINO

In conformità alla documentazione presentata ed allegata al presente atto, purché conforme allo Strumento Urbanistico Vigente, alle norme urbanistico - edilizie, alla vigente normativa per le zone sismiche, a condizione che:

- a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori si tenga conto che le opere in oggetto si inseriscano nel contesto ambientale e paesaggistico del luogo in cui andranno ad intendersi tanto da divenirne parte integrante dello stesso;
- b) Siano rispettate le prescrizioni del parere dalla Sovrintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. dell'Umbria, in data 07/05/2013 con prot. n. 9735 e della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio sopra riportate.

RESTANO SALVI E RISERVATI I DIRITTI DEI TERZI.

DISPONE

Di trasmettere, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, l'autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici allegati ai seguenti Enti interessati:


- Regione dell'Umbria;
- Provincia di Perugia;
- Ministero per i BB.AA.AA.AA.SS. – Sovrintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. dell'Umbria;

La presente autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, ha validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Si comunica che l'autorizzazione paesaggistica in oggetto, diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

Si ricorda che lavori previsti in progetto, non potranno essere iniziati prima del rilascio del necessario titolo edilizio.

Li 20/05/2013
Prot.n. 2379



Il responsabile del Procedimento
in Materia di Tutela Paesaggistica
Geom. Stefano Montaro

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi l'originale della presente autorizzazione con i relativi allegati.

IL DICHIARANTE

.....

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Il presente documento sottoscritto in data 26.09.2013
viene acquisito alla raccolta degli Atti della Regione
in data 01.10.2013 con il n. 3790
L'Ufficio Regente
Avv. Marco Balsano

[Handwritten signature]

REGIONE UMBRIA

Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie,
umane e strumentali - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico

**Concessione per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per
il mantenimento dell'impianto di trattamento di reflui civili sul torrente
Faena, in Loc. Molino del Comune di Fratta Todina (Pg).**

Concessionario: A.T.I. n. 2 - Ambito Territoriale Integrato n. 2

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di settembre nella sede della Regione
Umbria - Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse
finanziarie, umane e strumentali di Piazza Partigiani n. 1 - Perugia, con la
presente scrittura privata tra i Sig.ri:

- **Ing. Angelo Viterbo**, nato a Bari il 12.10.1955, Dirigente del Servizio
Risorse idriche e Rischio idraulico - Direzione Regionale Risorsa Umbria.
Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali - della Regione
Umbria, domiciliato per la carica in Perugia nella sede della Regione
Umbria, Piazza Partigiani n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e
per conto della Regione Umbria (C.F. 80000130544), ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

e

- **Dott. Vincenzo Piro**, nato a Potenza (PZ) il 10/05/1958 (C.F.
PRIVCN58E10G942Q), il quale interviene al presente atto (giusta delega
prot n.2902 del 10/09/2013) in qualità di Dirigente dell'A.T.I. n. 2 - Ambito
Territoriale Integrato n. 2 (C.F. e P.I. 03074910542) con sede legale in
Perugia, Corso Vannucci n. 19, cap. 06100, di seguito denominato
Concessionario.




PREMESSO CHE:

- con nota prot.9324 del 08/07/2012 la Soc. Umbra Acque S.p.A., in qualità di Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Integrato n.2 chiedeva alla Provincia di Perugia, in nome e per conto dello stesso ATI n.2, il rilascio della concessione ai fini idraulici per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per il mantenimento dell'impianto di trattamento di reflui civili sul torrente Faena, in Loc. Molino del Comune di Fratta Todina (Pg), catastalmente individuabile al Foglio 15, part.387 del N.C.T. del Comune medesimo;
- con provvedimento prot. n.110801 del 13/03/2013 il Dirigente del Servizio Difesa e Gestione Idraulica, dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia autorizzava l'A.T.I. n.2, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni, al mantenimento dell'opera di cui al precedente punto.

TENUTO CONTO che il mantenimento dell'opera comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico e che l'autorizzazione ai fini idraulici è subordinata alla sottoscrizione del presente atto tra il Concessionario e l'Amministrazione regionale e alla corresponsione di una annualità del canone di concessione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, nonché al pagamento del canone, dovuto per ogni anno solare, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato in base alle variazioni percentuali determinate nell'anno precedente.

TENUTO CONTO, inoltre, che l' A.T.I. n. 2, istituito con D.P.G.R. n.8 del 15.01.2009, sulla base della delibera del Consiglio Regionale 16.12.2008 n.






274, ha delegato il Gestore Unico Società Umbra Acque S.p.A. a richiedere per proprio nome e conto tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi amministrativi necessari per la gestione del servizio idrico integrato, ricomprendendo lo svolgimento di ogni attività necessaria ad ottenere i provvedimenti in argomento, compreso il pagamento degli oneri concessori.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – La Regione Umbria concede all'A.T.I. n. 2 la facoltà di occupare aree appartenenti al demanio idrico, finalizzate al mantenimento dell'opera di cui in oggetto alle condizioni e prescrizioni impartite con il provvedimento autorizzativo prot. n.110801 del 13/03/2013 rilasciato, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., dalla Provincia di Perugia che qui si intendono integralmente richiamate. Nessuna modifica deve essere apportata all'opera, oltre a quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto autorizzativo originario e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori. Il Concessionario rimane obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo che, nell'interesse della stabilità dell'opera stessa e del buon regime del corso d'acqua, fossero disposti a mezzo di



specifico provvedimento. Il Concessionario rimane interamente ed esclusivamente responsabile dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante l'esercizio dell'opera stessa; si obbliga inoltre a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi rapporto che lo stesso dovesse instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa. Sono a carico del Concessionario tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti il mantenimento dell'opera.

ART. 3 – I beni demaniali si intendono concessi nello stato in cui si trovano e dovranno essere riconsegnati alla scadenza nel suddetto stato o migliorati previa specifica autorizzazione, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura per l'opera eseguita.

ART. 4 – La Provincia ha il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai beni demaniali, per tutte quelle verifiche che riterrà opportune.

ART. 5 – Il Gestore Unico Società Umbra Acque S.p.A. deve corrispondere, entro il mese di aprile di ogni anno solare e per tutta la durata della concessione, un canone anticipato pari a € 542,50 (cinquecentoquarantadue/50), soggetto annualmente alla rivalutazione ISTAT, che dovrà essere versato alla Regione Umbria nelle modalità previste. In caso di ritardato pagamento i canoni maturati saranno maggiorati degli interessi legali, senza necessità di costituzione in mora. Il canone deve essere corrisposto anche quanto il Concessionario non fa uso, in tutto o in parte, della concessione salvo tutti i casi di diritto di rinuncia.

ART. 6 – Il Concessionario, a garanzia della concessione, ha dimostrato



l'avvenuto versamento:

a) del canone annuo, pari a € 542,50, versato alla Regione Umbria nelle modalità previste;

b) del deposito cauzionale infruttifero, pari ad una annualità del canone di concessione di € 542,50 (cinquecentoquarantadue/50), mediante versamento, nelle modalità previste, in favore della Regione Umbria.



ART. 7 – La concessione è assentita definitivamente, salvo quanto disposto dal successivo art. 8, a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto e fino al 31/12/2008. Il Concessionario può chiedere il rinnovo della presente concessione presentando apposita istanza almeno sei mesi prima della sua scadenza. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia stata presentata istanza di rinnovo, la concessione si intende scaduta. La mancata richiesta di rinnovo comporterà, comunque, il proseguimento del pagamento del canone, a titolo di indennità di occupazione, fino alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dell'Autorità idraulica competente.

ART. 8 – La concessione, oltre che per scadenza del termine, cessa per rinuncia, decadenza e revoca. In tutti i casi il Concessionario deve procedere a propria cura e spese, al ripristino dello stato primitivo dei luoghi, in conformità delle disposizioni impartite dal competente servizio provinciale.

In nessun caso il Concessionario ha diritto a rimborsi, compensi e indennità.

ART. 9 – In caso di rinuncia, il Concessionario deve farne dichiarazione alla Amministrazione Regionale senza apporvi condizioni.

ART. 10 – La concessione si intende decaduta qualora risulti che da parte del Concessionario è stata trasgredita una delle condizioni o prescrizioni



riportate all'art. 2, ovvero qualora egli ponga in essere una inadempienza colposa, grave e reiterata.

ART. 11 – La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

ART. 12 – Sono a carico del Concessionario tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché gli oneri e le contribuzioni di qualunque natura gravanti sull'immobile e le spese di registrazione. La registrazione del presente atto avverrà presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Perugia. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - Allegato B – Tabella - del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 così come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

ART. 13 – Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e le indicazioni di cui al progetto approvato nonché tutte le prescrizioni all'uopo sancite da leggi e regolamenti in vigore.

ART. 14 – La concessione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 15 – Il Concessionario obbliga fin d'ora se stesso in ogni ampia forma di legge per l'osservanza delle obbligazioni assunte.

ART. 16 – Il Concessionario si impegna a comunicare qualsiasi variazione della concessione. In caso di subingresso la comunicazione deve essere sottoscritta anche dal subentrante indicando i propri dati identificativi, nonché l'accettazione espressa di ogni clausola e condizione della presente concessione che il subentrante dichiara altresì di ben conoscere.

ART. 17 – Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri



dati nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il rispettivo trattamento per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente concessione, ove le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.

Le parti prendono atto dei diritti riconosciuti dal D.Lgs. 30.06.03 n. 196, art.7 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto. 1) ~~DELE 2008~~ ~~ADDE 2028~~

Concessionario: A.T.I. n. 2 – Ambito Territoriale Integrato n. 2

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Piro

[Handwritten signature]
[Circular stamp: AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2]



Regione Umbria

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico

Ing. Angelo Viterbo

IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]
[Circular stamp: AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2]

Ai sensi dell'art. 1341, c. 2, C.C., le parti approvano i seguenti artt. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 15

Concessionario: A.T.I. n. 2 – Ambito Territoriale Integrato n. 2

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Piro

[Handwritten signature]
[Circular stamp: AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2]

Regione Umbria

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico

Ing. Angelo Viterbo

IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]
[Circular stamp: AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2]



Per copia conforme all'originale, che
è stato di il pagg.
17/10/2013
L'ESECUTIVO REGIONALE DELLA REGIONE
(MOD. REGIONE Umbria)



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Registrato al N. 1193 Mod. 8
in data 11 OTT. 2013
Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)
L'Addetto al Servizio
CECCOBELLI OLGA

ARPA
umbria

agenzia regionale per la protezione ambientale

Dipartimento Provinciale di Perugia
SEZIONE TERRITORIALE / PERUGIA

IO ARPA UMBRIA - uop 05 distr. todi-marsciano
Dt. Uscita del 02/10/2012
Numero: 0019202
Assicela



oggetto: Adeguamento impianto di depurazione in loc. Molino Comune di Fratta Todina per il trattamento di reflui civili con potenzialità pari a 800 a.e. -
Parere tecnico ambientale - progetto definitivo - Esecutivo

SPETT.LE: Umbra Acque Spa
Via G. Benucci, 162
Loc. Ponte San Giovanni
06100 PERUGIA

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta alla scrivente Sezione Territoriale ARPA con nota prot. N.14086 del 20/07/2012 (Vs. prot. N. 9322 del 18/07/2012), si rimanda all'acquisizione del precedente parere tecnico ambientale espresso da codesta Sezione Territoriale ARPA con nota prot. N. 9921 del 21/05/2012, in allegato alla presente.

L'Istruttore
Giovanni Santoro

Il Dirigente Responsabile
Ing. Proietti Luca

MD-TER 13/Rev. 2 DATA 02/10 pag. 1 di 1

DISTRETTO DI PERUGIA - Via Pivaticcia 207 / B-3 San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 515961 / Fax 075 51596364
DISTRETTO DEL TRASIMENO - Via del Progresso, 7 - 06081 - Castiglione del Lago - Tel. 075 9652049 / Fax 075 9652049
DISTRETTO ASSISI-BASTIA - Via del Sindacato, 10 - 06083 - Bastia Umbra - Tel. 075 8005304 / Fax 075 8005305
DISTRETTO MARCIANO-TODI - loc. Bodoglie, fraz. Pian di Porto n. 180/5 - 06068 - Todi - Tel. 075 8845504 / Fax 075 8045504
Email: territorio.perugia@arpa.umbria.it

Sede Legale - Via Pivaticcia 207 / B-3 San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 515961 / Fax 075 51596235
E-mail: arpa@arpa.umbria.it - web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960642 - P.IVA 02448620540



Copia

ARPA

umbria

agenzia regionale per la protezione ambientale

O ARPA UMBRIA - uop 05 distr. tod-marsciano
 il Uscita del 21/05/2012
 nro. **0009921**
 ufficio: 08



Dipartimento Provinciale di Perugia
 SEZIONE TERRITORIALE / PERUGIA
 Distretto: Todi - Marsciano

oggetto: Adeguamento impianto di depurazione in loc. Molino Comune di Fratta Todina per il trattamento dei reflui civili con potenzialità pari a 800 a.e. -
Parere tecnico ambientale preliminare su progetto.

Spett.le: Umbra Acque Spa
Via G. Benucci, 162
Loc. Ponte San Giovanni
06135 PERUGIA

Vista la richiesta di cui all'oggetto (Vs. protocollo n. 00744 dell' 18/01/2012) presentata dall'Ing. Sandro Galluzzi Dirigente Responsabile Unità Organizzativa Investimenti Umbria Acque, nonché la documentazione integrativa pervenuta in data 14.05.12 al ns. prot. n. 9448 per l'adeguamento di un impianto di depurazione esistente in loc. Molino Comune di Fratta Todina; l'adeguamento consiste nell'installazione, a valle della vasca di sedimentazione primaria esistente, di un impianto di trattamento con potenzialità 800 A.E. costituito da n. 2 filtri percolatori aerobici e n. 2 vasche di sedimentazione secondaria;

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 344/11 del 09/03/2011 rilasciata dalla Provincia di Perugia alla Ditta Umbra Acque Spa ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Considerato che in riferimento alle disposizioni della DGR 1171/2007, (tab. 8), gli scarichi esistenti compresi tra 200 e 1000 A.E. entro l'anno 2010 devono essere dotati di un sistema appropriato previsto per la classe 1000 - 2000 A.E., i filtri percolatori previsti in progetto rientrano tra i sistemi appropriati;

Si esprime parere tecnico preliminare **FAVOREVOLE** sul progetto con le seguenti prescrizioni:

- lo scarico dovrà rispettare i valori limite di cui alla Tabella 9 della D.G.R. n. 1171 del 09.07.2007;
- dovrà essere garantito il buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto;
- per la costruzione dell'impianto dovranno essere rispettate le disposizioni della Delibera del 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- qualora all'impianto di depurazione recapitino anche acque reflue di tipo industriale, dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite della tabella 3 (scarico in acque

MD-TER 13/Rev.3 DATA 02/10 pag. 1 di 2



superficiali) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le sostanze di cui alla tabella 5 del medesimo allegato;

- messa in opera di una barriera con alberi sempre verdi perimetrale all'impianto di depurazione, nelle parti mancanti.

RUMORE : si ricorda sin d'ora il rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;
- dovrà essere eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale, e presentato al Comune ed all'Arpa, il **COLLAUDO ACUSTICO** che comprenda le verifiche strumentali dei livelli ambientali e differenziali presso il recettore;

La scrivente Sezione Territoriale rimane a disposizione per l'espressione di un parere tecnico sul progetto definitivo, il quale progetto dovrà essere corredato anche di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 in considerazione della messa in opera di sorgenti di rumore.

L'Istruttore

Giovanni Senti

Il Dirigente Responsabile
Ing. Luca Proietti



MD-TER 13/Rev. 3 DATA 02/10 pag. 2 di 2

DIRETTORE GENERALE: ARPA Umbria - Via della Pace, 10 - 06100 Perugia (Tel. 075 519901) - FAX 075 519902
DIRETTORE REGIONALE: ARPA Umbria - Via della Pace, 10 - 06100 Perugia (Tel. 075 519901) - FAX 075 519902
DIRETTORE GENERALE: ARPA Umbria - Via della Pace, 10 - 06100 Perugia (Tel. 075 519901) - FAX 075 519902
DIRETTORE REGIONALE: ARPA Umbria - Via della Pace, 10 - 06100 Perugia (Tel. 075 519901) - FAX 075 519902






Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
via Matteotti n. 123 TODI
tel. 075/8858248 fax. 075/8858360

Prot. 60560

TODI 25.06.2013

OGGETTO: Adeguamento dell'impianto di trattamento di reflui civili in loc. Molino del Comune di Fratta Todina. Riferimento Vostra nota del 29.05.2013 prot. 5959/PP.



Spett. Umbra Acque
unità organizzativa investimenti e programmazione
via G. Benucci n. 162
06135 Ponte San Giovanni Perugia

In riferimento all'oggetto, si comunica, che non si può in linea di principio essere contrari all'adeguamento dell'impianto di trattamento di reflui civili.

Si precisa sin d'ora che per gli aspetti igienico-sanitari nella realizzazione di un impianto di depurazione è necessario rispettare quanto previsto dalla Delibera del 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

In particolare si evidenzia quanto specificato al punto 1.2 "..... per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore a 100 mt.

Per gli impianti di depurazione esistenti per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi".

Nel caso in esame l'attuale impianto (vecchia vasca di decantazione) si trova a circa 30 mt dall'abitazione più vicina, quello da realizzare costituito in sostanza da n. 2 filtri percolatori aerobici e n. 2 vasche di sedimentazione secondaria lo si vuole collocare a circa 45 mt dalla stessa abitazione.

Da un esame dell'area è evidente, che il nuovo impianto, può essere collocato ad una distanza maggiore rispetto all'abitazione in questione e pertanto il perchè non viene considerata questa opportunità dovrà essere documentato attraverso una specifica relazione tecnica integrativa.

Inoltre, seppur in materia di scarichi e inquinamento acustico è competente l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (come già precisato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 01.03.2000), si ritiene utile evidenziare l'opportunità di acquisire tutte quelle valutazioni che consentono di caratterizzare il sistema di smaltimento in questione (impianto di depurazione, scarico, corpo idrico dove si effettua lo scarico dell'affluente depurato) rispetto al contesto nel quale si inserisce in modo da avere attendibili certezze sull'impatto dell'opera anche in relazione ad eventuali malfunzionamenti o sversamenti.



Azienda Unità Sanitaria Locale

Umbria n.1

Quanto sopra anche con l'apporto di una valutazione previsionale di impatto acustico e di uno studio di un esperto in meteorologia per valutare l'influenza dei venti dominanti sulla diffusione di eventuali odori molesti e microrganismi.

Distinti Saluti.

Il Tecnico della Prevenzione

Dott. Marco Famoso

Il Dirigente Responsabile

Dott. ssa Carla Ciani






Provincia di Perugia

PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Scarichi Acque Superficiali e Suolo

Perugia, li 26/07/2012

Provincia di Perugia
 UFFICIO SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI E
 SUOLO
 Prot. U-0324672 del 30/07/2012
 Classifica 090302060001
 1. VERBA DI UN VERBA VERBA VERBA 1. VERBA VERBA DI UN VERBA VERBA



Spett.le. **Umbra Acque SpA**
 Via G. Benucci, 162
 loc. Ponte San Giovanni
 06135 Perugia (PG)

Oggetto: "Adeguamento impianto di trattamento reflui civili in loc. Molino nel Comune Fratta Todina – progetto definitivo - esecutivo".
Parere tecnico preventivo.

VISTA la richiesta e la documentazione tecnica allegata relativa al progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto, acquisita al prot. gen. n. 0316097 del 20/07/2012, con la quale la ditta Umbra Acque SpA con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATI n. 2, ha richiesto il parere sul progetto definitivo – esecutivo suddetto, finalizzato alla modifica dell'autorizzazione allo scarico n. 344/11 del 09/03/2011 a seguito di installazione, a valle della vasca di sedimentazione primaria esistente, di un impianto di trattamento con potenzialità 800 AE costituito da n. 2 filtri percolatori aerobici e n. 2 vasche di sedimentazione secondaria;

VISTA l'autorizzazione allo scarico n. 344/11 del 09/03/2011 rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta Umbra Acque SpA ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO l'art. 62 della L.R. n. 3/1999 con il quale sono stati conferiti, con decorrenza effettiva dal 1 gennaio 2005, funzioni e compiti alle Province in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare quelli relativi al controllo degli scarichi e al rilascio delle relative autorizzazioni, salvo quelle nelle pubbliche fognature;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 99 del 07/10/2008 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento provinciale sul rapporto sui cittadini e l'amministrazione sullo svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi, è stato individuato il Geom. Claudio Riccardo Rosati quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTO il Piano di tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007 e s.m.i.;





PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Scarichi Acque Superficiali e Suolo

Provincia di Perugia

PRESO ATTO della Determinazione n. 180 del 03/05/2011 di ARPA Umbria avente ad oggetto: "Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili";
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
VISTO l'art. 74 dello statuto provinciale;
ACCERTATO che il richiedente ha prodotto tutta la documentazione prevista e necessaria, a seguito di istruttoria tecnica positiva,

SI RILASCI

Parere tecnico preliminare FAVOREVOLE sul progetto sopra richiamato per lo scarico nel Torrente Faena delle acque reflue di tipo urbano provenienti dal depuratore ubicato in loc. Molino nel Comune di Fratta Todina avente potenzialità 800 AE, a servizio dell'agglomerato Fratta Todina con consistenza 867 AE, con le seguenti prescrizioni:

1. per la costruzione dell'impianto devono essere rispettate i criteri, metodologie e norme tecniche impartite dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977;
2. dovrà essere garantito il buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto;
3. lo scarico dovrà rispettare i valori limite di cui alla Tabella 9 della D.G.R. n. 1171 del 9/07/2007 e s.m.i. di seguito riportati:

PARAMETRI	VALORI LIMITE
Solidi sospesi totali (mg/l)	≤ 80
BOD5 (come O ₂) (mg/l)	≤ 40
COD (come O ₂) (mg/l)	≤ 160
Azoto ammoniacale (mg/l)	≤ 25
Grassi e oli animali/vegetali (mg/l)	≤ 20

4. Qualora all'impianto di depurazione recapitino anche acque reflue di tipo industriale, dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite della Tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo che per i parametri della Tabella 9;
5. durante la realizzazione dell'impianto, munirsi di fotografie e eventuali grafici di aggiornamento per modifiche non sostanziali rispetto al progetto di cui al presente parere;
6. la documentazione di cui al punto 5. e la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite dovranno essere presentate per l'ottenimento dell'Atto Autorizzativo in allegato a specifica domanda completa della documentazione tecnica





PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Scarichi Acque Superficiali e Suolo

Provincia di Perugia

**richiesta, da inoltrare a questo Servizio su modello reperibile sul sito Internet della
Provincia: www.provincia.perugia.it;**

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Claudio Riccardo Rosati)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Borislav Vujovic)





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell'Umbria - Perugia

Classifica: 34.19.03.1 Allegati
Rif. Nr. Prot. n° 0008264 del 17-04-2013

MBAC-SBAP-UMB
AOT
0009735 07/05/2013
Cl. 34.19.04/186.1

2216
6 3
10 MAG 2013
Al Comune di FRATTA TODINA
Ufficio Tecnico
VIA ROMA, 1
06054 - FRATTA TODINA - (Perugia)
Risposta al foglio del 11-04-2013
Prot. n° 1783

OGGETTO: D.Lgs 42/2004 del 22/01/2004, art. 146;
Indirizzo: Fratta Todina, (Perugia), loc. Molino;
Lavori di: adeguamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili;
Dati catastali: Foglio n° 16, part.lla 387, 563;
Pervenuta il: 12-04-2013;
Richiedente: Umbra Acque SpA.

Visto l'art. 148 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
Visto l'art. 152 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
Vista la relazione tecnica illustrativa dell'amministrazione di cui in oggetto;
Esaminata la documentazione progettuale allegata a detta relazione;

Considerato che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela. Questo Ufficio esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, a condizione del recapimento delle prescrizioni che di seguito si riportano:

- piantumazione di schermatura perimetrale con specie autoctone di pronto effetto.

Quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'arch. Maurizio Damiani (maurizio.damiani@beniculturali.it), al quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Responsabile dell'Istruttoria: Geom. Marcello Caricchi

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Anna Di Bene)

MCA/MD